

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5868 del 13/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot. Prov.le 72652/2014 per l'insediamento ove si svolge attività di coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutti in guscio sito in Forlì, Via M. Persiani n. 61-63
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6095 del 13/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot. Prov.le 72652/2014 per l'insediamento ove si svolge attività di coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutti in guscio sito in Forlì, Via M. Persiani n. 61-63.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot. Prov.le 72652/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AZIENDA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Forlì – Via M. Persiani n. 61 – Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 25976 del 31/03/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti dall'insediamento ove si svolge attività di coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutti in guscio sito in Forlì Via M. Persiani n. 61-63.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto del 27/03/2014;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'Allegato A, la comunicazione all'utilizzazione agronomica di acque reflue ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e smi;
- all'Allegato B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo;

**Visto:**

- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 29/06/2018, acquisita al Prot. Com.le 58196 e da Arpae al PGFC/2018/10758 del 05/07/2018, da AZIENDA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETA' AGRICOLA S.S., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- inserimento del seguente nuovo titolo abilitativo: autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivante dal potenziamento dell'impianto di essiccazione per le noci;
- archiviazione dell'utilizzazione agronomica di acque reflue (Allegato A) in previsione dell'allaccio alla pubblica fognatura per lo scarico delle acque di processo;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato** atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, il SUAP, come previsto al comma 3 dello stesso articolo del decreto, con nota Prot. Com.le 62653 del 16/07/2018 acquisita al PGFC/2018/11364, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL della Romagna, Arpae;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 65932 del 26/07/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/11910, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni in merito all'impatto acustico;

**Atteso** che in data 31/07/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa, acquisita da Arpae al PGFC/2018/12144;

**Dato atto** che in data 27/08/2018 la ditta, con nota acquisita al PGFC/2018/13500, ha revocato la precedente richiesta di archiviazione della Comunicazione di utilizzazione agronomica delle acque reflue di processo, a seguito del protrarsi della tempistica per l'allaccio alla fognatura nera;

**Tenuto conto** che in data 09/10/2018 è pervenuta richiesta di modifica dell'Allegato A per l'inserimento di nuovi terreni coltivati da utilizzare per la distribuzione agronomica delle acque reflue dalla lavorazione delle noci, acquisita al PGFC/2018/17423;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- comunicazione all'utilizzazione di acque reflue, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06: Rapporto Istruttorio acquisito in data 23/10/2018, che prevede la sostituzione integrale dell'ALLEGATO A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;
- impatto acustico: Nulla-osta acustico condizionato Prot. Com.le 86068 del 04/10/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/15897, a firma del responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 26/09/2018, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi:

“ (...) **Visto** che il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica con PEC del 06/09/18 acquisita al prot. Arpae PGFC/2018/14074 ha fatto pervenire le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dello stabilimento in oggetto, come di seguito riportate:

“**ATTESO:**

- *che trattasi di autorizzazione ex novo per la ditta AZIENDA AGRICOLA SAN MARTINO ai sensi del DPR 59/2013;*
- *che dalla Relazione Tecnica si evince infatti che - fino ad oggi - la lavorazione del frutto in guscio è stata svolta presso la sede, in un impianto che comprendeva le sezioni di lavaggio, essiccazione e selezione/calibratura del frutto. Per lo svolgimento di tale attività l'azienda aveva ottenuto l'Autorizzazione Unica Ambientale Prot. Gen. 25976/2014 rilasciata dal Comune di Forlì in data 23/07/2014, che comprende solo la comunicazione di utilizzazione agronomica delle acque di lavaggio e l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche nel suolo, mentre, relativamente alle emissioni in atmosfera, l'attività rientrava tra quelle con emissioni scarsamente rilevanti ex art. 272 c.1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. di cui all'elenco della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V, lettera v-bis). A seguito dell'incremento di produzione previsto l'azienda ha in progetto la realizzazione di un nuovo fabbricato nel quale installare una nuova linea di lavorazione e nuovi impianti di essiccazione alimentati a GPL, per cui si rende necessaria una modifica sostanziale dell'AUA, con inserimento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs 152/2006.*
- *che sono richiesti titoli abilitativi per interventi edilizi;*

VERIFICATO:

- che il terreno oggetto dell'istanza, catastalmente distinto al Fg. 251, partt. 30-1153, risulta avere destinazione di tipo agricolo (E), in quanto risulta essere zonizzato come Sottozona E1 (zone agricole normali) e come Sottozona E5 (Zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività produttive) – e quindi normato in particolare dagli artt 101 e 106 del Regolamento urbanistico e edilizio (RUE);
- che il soprarichiamato RUE consente all'art. 89 comma 7 in tali sottozone urbanistiche l'insediamento di attività per la lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici direttamente connesse ad aziende o consorzi di aziende che lavorano in prevalenza prodotti propri (Sottocategoria: Attività di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici -F 6 Attività di conservazione condizionata, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici);
- che l'attività svolta dalla Richiedente è pertanto compatibile con gli usi ammessi nelle zone urbanistiche interessate, qualora detta attività rispetti i requisiti di cui all'art. 89 comma 7 delle Norme di RUE vigente e fermo restando il rispetto di indici, parametri, tutele e limitazioni di cui alle normativa urbanistico-edilizia vigente per gli interventi edilizi correlati allo svolgimento dell'attività medesima;

Tutto ciò premesso

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto (catastralmente individuato al Fg. 251, partt. 30-1153) per l'insediamento dell'attività svolta dalla richiedente, qualora detta attività rispetti i requisiti di cui all'art. 89 comma 7 delle Norme di RUE vigente e fermo restando il rispetto di indici, parametri, tutele e limitazioni di cui alle normativa urbanistico-edilizia vigente per gli interventi edilizi correlati allo svolgimento dell'attività medesima”;

**Tenuto conto** che l'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 18/09/18 prot. 2018/0235380/P, trasmessa con PEC del 18/09/18 acquisita al prot. PGFC/2018/14934 del 18/09/18, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale specifica quanto segue: “vista la domanda di modifica dell'A.U.A. per attività di lavorazione noci e altra frutta a guscio si esprime parere favorevole per quanto di competenza”;

**Vista** la relazione tecnica PGFC/2018/15140 del 21/09/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

**Atteso** che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

**Evidenziato** che l'adozione della modifica della autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot. Prov.le 72652/2014 ad oggetto “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AZIENDA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Forlì – Via M. Persiani n. 61 – Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 25976 del 31/03/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti dall'insediamento ove si svolge attività di coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutti in guscio sito in Forlì Via M. Persiani n. 61-63 .” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto del 27/03/2014, come segue:

- L'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- introduzione dell'ALLEGATO C, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- introduzione dell'ALLEGATO D, contenente le prescrizioni relative all'impatto acustico;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot.Prov.le 72652/2014** ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AZIENDA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Forlì – Via M. Persiani n. 61 – Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 25976 del 31/03/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti dall'insediamento ove si svolge attività di coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutti in guscio sito in Forlì Via M. Persiani n. 61-63 .”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto del 27/03/2014, **come segue:**
  - **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **introduzione dell'ALLEGATO C, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
  - **introduzione dell'ALLEGATO D, contenente le prescrizioni relative all'impatto acustico.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot.Prov.le 72652/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot.Prov.le 72652/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI ACQUE REFLUE****PREMESSA**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di lavorazione noci e frutta in guscio, richiede modifica non sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 2144 del 16/07/2014 Prot. Prov.le n. 72652 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/07/2014 con Atto Prot. Comle. n. 58378, relativamente alla comunicazione all'utilizzazione agronomica di acque reflue;
- Nello specifico la Ditta intende apportare modifiche all'atto sopracitato relativamente a :
  - inserimento di nuovi terreni coltivati da utilizzare per la distribuzione agronomica delle acque reflue derivanti dalla lavorazione delle noci;
- La pratica dell'utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende agricole è regolamentata dalla comunicazione prevista dall'art. 54 del Regolamento Regionale 15/12/2017 n. 3;
- Le acque reflue derivanti dall'attività sopracitata sono assimilate alle acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 art. 101, comma 7 lettera c) in quanto derivanti da attività di lavorazioni noci e frutta in guscio (lavaggio e spazzolatura) di produzione propria;
- Prima dell'utilizzazione le citate acque reflue vengono raccolte in un bacino di accumulo a tenuta in terra di 630 mc (massimo) con sistema di irrigazione a microaspirazione sottochioma e ala gocciolante interrata. Tale bacino è dotato di sfioratore di troppo pieno che recapita le acque eventualmente in eccesso nel medesimo sistema di irrigazione
- Il terreno agricolo oggetto di spandimento coltivato a noceto è identificato al catasto del Comune di Forlì al Fg. 250 Partt. 40-43-45-46-293-409-462-1095-1102, al Fg. 251 Partt. 28-30-31-68-198-199 e al Fg. 259 Partt. 24-165-546-549, per una superficie complessiva di circa 51.33.74 ha.

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Documentazione Tecnica relativa al bacino di accumulo acquisita in atti in data 29/06/2006 Prot. Prov.le n. 53384/2006;
- Contratto di affitto e certificati catastali dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica acquisiti in atti in data 21/05/2014 Prot. Prov.le così come successivamente integrati in data 09/10/2018 Prot. Arpa en. PGFC/2018/17423.

**CONDIZIONI**

<b>Indirizzo insediamento</b>	Via Mario Persiani, 61-63 - Forlì
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Lavorazione noci e frutta in guscio
<b>Classificazione delle acque reflue</b>	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
<b>Processo produttivo da cui originano le acque reflue</b>	Acque di lavaggio e spazzolatura delle noci
<b>Sistemi di trattamento</b>	Bacino di accumulo a tenuta in terra di mc 630 (massimo) e sistema di irrigazione a microaspirazione sottochioma e ala gocciolante interrata. Bacino dotato di sfioratore di troppo pieno che recapita le acque eventualmente in eccesso nel medesimo sistema di irrigazione.
<b>Terreni oggetto di utilizzazione agronomica</b>	Catasto del Comune di Forlì al Fg. 250 Partt. 40-43-45-46-293-409-462-1095-1102, al Fg. 251 Partt. 28-30-31-68-198-199 e al Fg. 259 Partt. 24-165-546-549

## PRESCRIZIONI

1. **Lo sfioratore di troppo pieno del bacino di accumulo, dovrà recapitare le acque in eccesso nel sistema di fertirrigazione, un diverso punto di scarico dovrà essere oggetto di specifico atto di autorizzazione.**
2. La Ditta dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione dei liquami installati prima della vasca di raccolta.
3. La vasca di raccolta deve essere perfettamente a tenuta, al fine di evitare la percolazione o la dispersione delle acque reflue all'esterno.
4. **In considerazione del grado di umidità del suolo e di quanto disposto all'art. 48 del R.R. n. 3/2017, la distribuzione delle acque reflue è vietata di norma nel periodo 1 dicembre – 31 gennaio.**
5. La Ditta dovrà provvedere alla registrazione delle singole distribuzioni, riportando su carta libera o su supporto magnetico, entro 30 giorni dall'intervento, i seguenti dati:
  - gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali; componenti;
  - la coltura;
  - la data di distribuzione (giorno/mese/anno);
  - tipologia di acqua reflua;
  - la quantità totale applicata per ogni somministrazione;
  - il contenuto percentuale in azoto e di origine fertirrigua e da concimi minerali/organici.
6. La Ditta deve conservare presso la sede aziendale o altra sede, da comunicare a questa SAC di Arpae, la seguente documentazione:
  - il registro cartaceo o informatizzato;
  - copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5000 o 1:10000, recante l'individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale. In entrambi i casi il materiale cartografico deve essere conservato assieme al registro.
7. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue deve avvenire, per quanto non espressamente indicato nel presente atto in conformità, con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3/2017 in particolare secondo quanto riportato agli artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.
8. Ogni variazione nelle modalità di gestione delle acque reflue, nonché ogni variazione dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica devono essere comunicate a questa SAC di Arpae, come modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi del D.P.R. 59/13 con Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2144 del 16/07/14 prot. n. 72652/14, rilasciata dal Comune di Forlì in data 23/07/14 prot. n. 58378, comprensiva della comunicazione all'utilizzazione agronomica di acque reflue e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali. Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesta, oltre all'archiviazione della comunicazione all'utilizzazione agronomica di acque reflue (che verranno recapitate in pubblica fognatura), anche la nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi per il potenziamento dell'impianto di essiccazione precedentemente non soggetto ad autorizzazione in quanto scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 co.1 (impianti alimentati a GPL con potenza termica nominale complessiva < 3 MW - lettera v-bis della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi).

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì con nota del 16/07/2018, acquisita al protocollo PGFC/2018/11364, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota del 24/07/2018 PGFC/2018/11773 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale una relazione tecnica istruttoria delle emissioni dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Con nota PGFG/2018/13454 del 27/08/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Urbanistica di esprimere all'interno della Conferenza di Servizi le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica con PEC del 06/09/18 acquisita al prot. Arpae PGFC/2018/14074 ha fatto pervenire le proprie valutazioni sulla compatibilità urbanistico-edilizia dello stabilimento in oggetto, come di seguito riportate:

“ATTESO:

- che trattasi di autorizzazione ex novo per la ditta AZIENDA AGRICOLA SAN MARTINO ai sensi del DPR 59/2013;
- che dalla Relazione Tecnica si evince infatti che - fino ad oggi - *la lavorazione del frutto in guscio è stata svolta presso la sede, in un impianto che comprendeva le sezioni di lavaggio, essiccazione e selezione/calibratura del frutto. Per lo svolgimento di tale attività l'azienda aveva ottenuto l'Autorizzazione Unica Ambientale Prot. Gen. 25976/2014 rilasciata dal Comune di Forlì in data 23/07/2014, che comprende solo la comunicazione di utilizzazione agronomica delle acque di lavaggio e l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche nel suolo, mentre, relativamente alle emissioni in atmosfera, l'attività rientrava tra quelle con emissioni scarsamente rilevanti ex art. 272 c.1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. di cui all'elenco della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V, lettera v-bis). A seguito dell'incremento di produzione previsto l'azienda ha in progetto la realizzazione di un nuovo fabbricato nel quale installare una nuova linea di lavorazione e nuovi impianti di essiccazione alimentati a GPL, per cui si rende necessaria una modifica sostanziale dell'AUA, con inserimento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs 152/2006.*

- che sono richiesti titoli abilitativi per interventi edilizi;

VERIFICATO:

- che il terreno oggetto dell'istanza, catastalmente distinto al Fg. 251, partt. 30-1153, risulta avere destinazione di tipo agricolo (E), in quanto risulta essere zonizzato come *Sottozona E1 (zone agricole normali) e come Sottozona E5 (Zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività produttive)* – e quindi normato in particolare dagli artt 101 e 106 del Regolamento urbanistico e edilizio (RUE);
- che il soprarichiamato RUE consente all'art. 89 comma 7 in tali sottozone urbanistiche l'insediamento di attività per la lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici direttamente connesse ad aziende o consorzi di aziende che lavorano in prevalenza prodotti propri (Sottocategoria: Attività di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici -F 6 Attività di conservazione condizionata, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici);
- che l'attività svolta dalla Richiedente è pertanto compatibile con gli usi ammessi nelle zone urbanistiche interessate, qualora detta attività rispetti i requisiti di cui all'art. 89 comma 7 delle Norme di RUE vigente e fermo restando il rispetto di indici, parametri, tutele e limitazioni di cui alle normativa urbanistico-edilizia vigente per gli interventi edilizi correlati allo svolgimento dell'attività medesima;

Tutto ciò premesso

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto (catastalmente individuato al Fg. 251, partt. 30-1153) per l'insediamento dell'attività svolta dalla richiedente, qualora detta attività rispetti i requisiti di cui all'art. 89 comma 7 delle Norme di RUE vigente e fermo restando il rispetto di indici, parametri, tutele e limitazioni di cui alle normativa urbanistico-edilizia vigente per gli interventi edilizi correlati allo svolgimento dell'attività medesima”.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 18/09/18 prot. 2018/0235380/P, trasmessa con PEC del 18/09/18 acquisita al prot. PGFC/2018/14934 del 18/09/18, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale specifica quanto segue: *“vista la domanda di modifica dell'A.U.A. per attività di lavorazione noci e altra frutta a guscio si esprime parere favorevole per quanto di competenza”*.

Con nota PGFC/2018/15140 del 21/09/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

L'impianto di essiccazione è di tipo modulare, formato da 6 linee, ciascuna con 5 vasche verticali di essiccazione (essiccatori numerati da 1 a 30 nella Planimetria Emissioni in atmosfera), dotate di generatori di calore per la produzione di aria calda. I generatori di calore, indicati nella Planimetria Emissioni in atmosfera da B1 a B6, sono bruciatori in vena d'aria di potenza termica modulabile, con massimo di 0.6 MW ciascuno con potenza termica nominale complessiva superiore a 3 MW, alimentati a GPL. L'aria calda attraversa la massa di noci da essiccare e viene emessa dalla superficie aperta di ciascun essiccatore di 4,5 mq: la superficie emissiva complessiva è di 135 mq.

In considerazione del fatto:

- che l'attività sopra descritta genera emissioni diffuse e non convogliate;
- che si valuta che diversamente da quanto asserito via siano emissioni diffuse di polveri, seppure in modo contenuto
- che, comunque, l'attività è svolta all'interno di un fabbricato

non si ritiene di fissare alcuna particolare prescrizione. Ma dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare le emissioni diffuse e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti dall'attività di essiccazione delle noci.

**EMISSIONE E1 IMPIANTO TERMICO** - Potenza termica nominale 35 kW, Combustibile (gpl). L'impianto di combustione è un impianto ad uso produttivo in quanto il calore serve per preriscaldare il GPL degli impianti di essiccazione. Si tratta di un impianto scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico in quanto ricompreso al punto dd) (metano e GPL < 1MW) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e come tale risulta escluso dall'autorizzazione.

Conclusioni: in relazione a quanto sopra rilevato si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l' AUA per le emissioni diffuse di cui trattasi fermo restando il parere favorevole dell'AUSL.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 29/06/2018 P.G.N. 58196, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **EMISSIONE E1 - IMPIANTO TERMICO 35 kW a GPL**

proveniente da un impianto termico compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

<i>Inquinante</i>	<i>Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O<sub>2</sub></i>
<i>Polveri totali</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)</i>	<i>350 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>)</i>	<i>35 mg/Nmc</i>

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dagli **impianti di essiccazione delle noci** (con impianti di combustione in vena d'aria alimentati a GPL con potenza termica nominale complessiva pari a 3,6 MW) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizione di seguito stabilita**:
  - nello svolgimento dell'attività dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare le emissioni diffuse e di evitare eventuali disagi ambientali.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di essiccazione delle noci entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

## **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

### **PREMESSA**

Vista l'istanza di procedimento AUA contenente la documentazione previsionale di impatto acustico redatta dai TCA M. Casadio;

Considerato che la richiesta di modifica sostanziale è inerente la realizzazione di nuovo fabbricato per lavorazioni prodotti agricoli ed inserimento di punto emissione;

Visto il parere acustico P.G. 70657/17 espresso nell'ambito del procedimento unico per permesso di costruire per ampliamento capannone agricolo;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

### **PRESCRIZIONI**

1. dovranno essere realizzate le seguenti opere di mitigazione prescritte dal TCA:

- installazione di tendaggi fonoassorbenti e fonoisolanti tipo ALKAFEL V1000 CERT lungo tutto il lato est del capannone; tali tendaggi dovranno essere tenuti sempre chiusi, con particolare attenzione durante il periodo notturno;
- realizzazione della parete nord mediante l'installazione di un pannello da parete a doppio rivestimento metallico con isolamento in lana minerale in grado di aumentare le prestazioni acustiche tipo ISOFIRE WALL FONO della ISOPAN legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

2. entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell'attività dovranno essere effettuate fonometrie di verifica post operam. I risultati dei rilievi dovranno essere riportati in una relazione a firma di Tecnico competente in acustica da inviare al Comune di Forlì ed Arpaè – Distretto di Forlì ; la stessa dovrà contenere la documentazione attestante l'avvenuta realizzazione delle opere di mitigazione, nonché gli esiti delle fonometrie attestante il rispetto dei limiti differenziali nel periodo notturno presso il ricettore R1 . Qualora, dette fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche presso il ricettore individuato, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (limiti assoluti e differenziali di immissione).

3. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente

4. il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaè dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**